











Foglio informativo

Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

Categorie di veicoli soggette alla TFTP

In Svizzera è riscossa una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per gli autoveicoli e i rimorchi di trasporto con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate. Contrariamente al contrassegno autostradale per le automobili, la tassa sul traffico pesante è dovuta sull'intera rete stradale e non solo sulle autostrade.

Per i veicoli qui appresso con un **peso totale eccedente 3,5 tonnellate**, la tassa è riscossa sotto forma di importo forfettario e non è commisurata alle prestazioni.

	Autobus, pullman e autosnodati
	Autoveicoli abitabili
	Rimorchi abitabili
	Automobili pesanti
	Trattori e carri con motore
	Altri veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h
	Veicoli che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi
	Rimorchi con un peso eccedente 3,5 tonnellate trainati dai suindicati veicoli o da autoveicoli leggeri (ad eccezione dei circhi)

Foglio informativo - Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

Tariffe¹

I veicoli esteri soggetti alla TFTP sono assoggettati alla tassa per ogni giorno trascorso in Svizzera, al pari di quelli immatricolati in Svizzera. Questo vale anche per i veicoli parcheggiati non circolanti (p. es. camper parcheggiato nel campeggio).

Determinante per il calcolo è il peso totale o il carico rimorchiabile del veicolo trattore indicato nella licenza di circolazione nonché il periodo di tassazione.

La TFTP può essere riscossa per i seguenti periodi:

- da 1 a 30 giorni consecutivi;
- per 10 giorni a scelta durante un anno;
- da 1 a 11 mesi consecutivi;
- per 1 anno civile.

Le tariffe sono desumibili dai moduli [15.91](#) e [15.92](#).

L'importo minimo per ogni singolo pagamento ammonta a 25 franchi svizzeri.

Riscossione della tassa e possibili modalità di pagamento

Per i veicoli esteri soggetti alla TFTP l'importo forfettario viene versato direttamente presso l'ufficio doganale al momento dell'entrata in Svizzera tramite i moduli 15.91 o 15.92. I conducenti di veicoli soggetti alla TFTP sprovvisti di prova di pagamento valida devono annunciarsi presso un ufficio doganale occupato.

[Elenco degli uffici doganali](#)

I piccoli uffici doganali non sono occupati o lo sono solo parzialmente. Questi valichi di confine sono dotati di un apposito cartello informativo (v. illustrazione a destra).

Se l'ufficio doganale non è occupato, il conducente deve contattare telefonicamente la centrale d'intervento della regione guardie di confine. Il numero di telefono si trova sul cartello informativo. La centrale d'intervento comunica al conducente il luogo più vicino presso il quale è possibile pagare la tassa (prossimo valico di confine occupato, stazione di rifornimento, chiosco ecc.).

Nell'ufficio presso il quale viene effettuato il pagamento, il modulo viene compilato (numero della targa di controllo, genere di veicolo e durata della permanenza) e munito dell'impronta di bollo dell'ufficio doganale.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Zoll Douane Dogana

Schmitter
Nächste besetzte Grenzübergangsstelle: Diepoldsau

Grenzübertritt erlaubt:

mit anerkannten und gültigen Reisedokumenten

Waren:
innerhalb der
Freimengen
und der
Wertfreigrenze

**NICHTS
ANZUMELDEN**

> 3,5t → Zahlungsnachweis
Schwerverkehrsabgabe
vorhanden

Kostenlose Auskünfte: 0800 222 040

¹ Secondo l'art. 4 dell'[ordinanza sul traffico pesante](#)

Proroghe, restituzioni e rettifiche

Se il soggiorno in Svizzera dovesse durare più del previsto, è possibile prorogare il pagamento della TFTP versando all'ufficio doganale la tassa corrispondente ai giorni supplementari necessari oppure effettuando un versamento dell'importo dovuto sul conto postale 30-704-6 intestato All'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tassa sul traffico pesante, Berna (le aliquote devono corrispondere a quelle figuranti nella dichiarazione e l'importo deve ammontare almeno a 25 franchi svizzeri).

Se la prova di pagamento viene riconsegnata all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini prima della scadenza, una parte viene restituita a condizione che l'importo da rimborsare superi i 50 franchi svizzeri. Sulle restituzioni è riscosso un emolumento (pari al 5% dell'importo da rimborsare e non inferiore ai 30 franchi).

Recandosi in un ufficio doganale prima che scada la prova di pagamento è possibile rettificarla affinché corrisponda a un altro veicolo della stessa categoria fiscale. Su tale operazione è riscosso un emolumento di 25 franchi.

Controlli e infrazioni



In caso di controlli da parte della polizia o della dogana, come prova dell'avvenuto pagamento della TFTP vale il modulo 15.91 o 15.92, a seconda del genere di veicolo, vidimato dall'ufficio doganale. Su richiesta il conducente deve presentare tale giustificativo.

Se la tassa è stata riscossa per dieci giorni a scelta, l'obliterazione da parte del conducente avviene prima dell'entrata in Svizzera e prima di ogni giorno supplementare nel quale il veicolo rimane in Svizzera. La data deve essere riportata a mano sul rispettivo modulo.

Chiunque utilizzi la rete stradale svizzera con un veicolo soggetto alla TFTP ed è sprovvisto della prova di pagamento valida è tenuto al pagamento posticipato della tassa dovuta e verrà sanzionato con una multa di 100 franchi svizzeri.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.dogana.admin.ch